



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

STATUTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI GROSSETO

**(GIÀ CAMERA DI CONCILIAZIONE PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO)**

**ISCRITTO AL NUMERO 843 DEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Indice generale ipertestuale

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	3
Art. 1 - Istituzione e Scopo.....	3
Art. 2 - Sede dell'O.M.F. e luogo di svolgimento delle mediazioni.....	3
TITOLO I - DEGLI ORGANI DELL'O.M.F.....	4
Art. 3 - Gli organi.....	4
Art. 4 - Il Presidente.....	4
Art. 5 - Il Consiglio Direttivo – composizione.....	4
Art. 6 - Convocazione del Consiglio Direttivo.....	5
Art. 7 - Funzioni del Consiglio Direttivo.....	5
Art. 8 - Il Responsabile dell'O.M.F.....	6
Art. 9 - Funzioni del Responsabile dell'O.M.F.....	6
Art. 10 - Il Segretario Generale e la Segreteria dell'O.M.F.....	7
TITOLO II - DEI MEDIATORI.....	8
Art. 11 - Elenco Mediatori.....	8
Art. 12 - Il Mediatore.....	8
Art. 13 - Divieti ed obblighi del Mediatore.....	10
Art. 14 - Procedimenti conseguenti alle condotte dei Mediatori.....	11
TITOLO III - DELLE ENTRATE E USCITE.....	11
Art. 15 - Delle risorse dell'OMF.....	11
Art. 16 - Entrate ed uscite.....	11
Art. 17 - Delle voci di entrata.....	12
Art. 18 - Controlli sulla gestione contabile dell'OMF.....	12
Art. 19 - Degli obblighi assicurativi.....	12
TITOLO IV - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE.....	13
Art. 21 - Entrata in vigore.....	13
Art. 22 - Attività e facoltà aggiuntive dell'O.M.F.....	14
Art. 23 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento.....	14
Art. 24 - Rinvio.....	14

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Istituzione e Scopo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto (d'ora in avanti **C.O.A.**) con il presente atto statuisce in merito all'Organismo di Mediazione Forense (d'ora in avanti **O.M.F.**), già Camera di conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati della Provincia di Grosseto, iscritto al numero 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia, da esso istituito ai sensi dell'art.18 del D. Lvo 28/2010 ed in conformità a quanto disposto dal DM 24/10/23 n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Organismo è soggetto privo di personalità giuridica. L'Organismo ha autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, nonché è dotato di contabilità distinta rispetto a quella del C.O.A., in conformità al disposto di cui al DM 150/23 art.6, lett. r), e secondo quanto previsto dal Titolo III del presente Statuto e dal separato Regolamento.

L'Organismo nei limiti del proprio scopo, compito e funzione, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha capacità di agire nei rapporti verso i terzi per il tramite del proprio Presidente e Legale Rappresentante.

In conformità all'art 16 D.L. 28/2010 e ss. mm. ii. l'O.M.F. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, delle controversie in ambito familiare e penale, di consumo e/o comunque in altri ambiti anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;
- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e, in generale, della risoluzione alternativa delle controversie e lo sviluppo delle procedure a ciò finalizzate in ogni ambito;

L'Organismo vigila sull'onorabilità del Responsabile, del Segretario Generale, dei componenti del Consiglio Direttivo e dei Mediatori in conformità alla legge.

L'Organismo, per il tramite del C.O.A. e previa sua autorizzazione, può stipulare accordi e/o convenzioni con altri Organismi di mediazione iscritti/accreditati dal Ministero della Giustizia, anche di natura non ordinistica, aventi sedi ubicate nel circondario del Tribunale di competenza, al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

L'Organismo, sempre per il tramite del C.O.A. e previa sua autorizzazione, può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri enti, organismi di mediazione e/o istituzioni per le finalità di cui al presente Statuto.

Art. 2 -Sede dell'O.M.F. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.M.F. svolge le sue funzioni presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale e/o dal C.O.A. e presso le eventuali sedi secondarie, da individuarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con altri Organismi di Mediazione istituiti anche presso altri Ordini professionali.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Le convenzioni finalizzate all'individuazione delle sedi secondarie sono depositate presso i rispettivi Consigli dell'Ordine e relativi Organismi ed allegate in appendice allo Statuto.

Gli incontri di mediazione di regola si svolgono presso le sedi dell'O.M.F.; il Responsabile può autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione anche in luogo diverso secondo le modalità previste dal Regolamento, ovvero individuare la sede secondaria più idonea allo svolgimento degli incontri in ragione della competenza territoriale individuata per l'affare di mediazione.

In caso di mediazione in modalità telematica la procedura di mediazione si svolgerà con le forme e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 8bis e ss. D.Lgs 28/2010 e succ. mod. e separato Regolamento, in ogni caso con il rispetto del contraddittorio e della più ampia possibilità di partecipazione e intervento di tutti i soggetti coinvolti nella procedura.

TITOLO I - DEGLI ORGANI DELL'O.M.F.

Art. 3 - Gli organi

Sono Organi dell'O.M.F.:

- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Responsabile dell'O.M.F.

Coadiuvano l'operato del Responsabile il Segretario Generale, a tal fine eventualmente nominato, e gli Uffici di Segreteria.

Art. 4 - Il Presidente

Il Presidente del C.O.A. è, di diritto, il Presidente dell'O.M.F.; il suo incarico è indipendente dalla durata del Consiglio Direttivo, mentre è condizionato dalla permanenza in carica quale Presidente del C.O.A. di Grosseto.

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'O.M.F., con potere di firma e rappresentanza; egli è tenuto all'osservanza delle norme di settore nonché a quanto espressamente stabilito dal vigente Regolamento e dal correlato Codice Etico adottati dall'O.M.F. . Può assistere le parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti all'O.M.F. e, se mediatore regolarmente iscritto nell'Elenco, può assumere incarichi di mediazione presso l'Organismo.

Art. 5 - Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un totale di 7 membri.

Esso è presieduto dal Presidente del C.O.A. che ne fa parte unitamente ad altri 6 membri Avvocati, iscritti all'Albo del Foro di Grosseto e nominati dal C.O.A., di cui 3 (tre) scelti tra i propri Consiglieri e 3 (tre) tra gli iscritti al Foro di Grosseto dotati di specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni e/o revoca e/o sopraggiunta impossibilità a svolgere l'incarico, di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il C.O.A. provvede nei successivi 60 gg alla nomina di nuovo componente che abbia le medesime qualifiche di cui sopra, nel rispetto delle diverse provenienze così da non alterarne la proporzione numerica.

Il Consiglio Direttivo indica a maggioranza dei voti un proprio membro addetto in via generale alla funzione di verbalizzazione, il quale provvede alla redazione dei verbali delle riunioni, che vengono custoditi dalla Segreteria del C.O.A.. In caso di sua assenza, il Direttivo provvede alla nomina di un diverso verbalizzante tra i propri componenti per la singola seduta.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, ovvero quando gliene faccia richiesta il Responsabile dell'O.M.F. o in alternativa almeno 3 (tre) componenti del Consiglio Direttivo, senza necessità di formalità particolari.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti (4 in totale) e tra questi, il Presidente o in sua assenza o impedimento un suo delegato indicato tra i membri del Direttivo facenti parte del COA. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 7 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.M.F. proponendo l'adozione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare l'attività di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.M.F.;
- delibera l'iscrizione nell'Albo Mediatori di nuovi membri, con propria valutazione delle domande ricevute e dei titoli dichiarati;
- promuove l'avvio di processi di revisione in aumento/riduzione dell'Elenco dei propri Mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni;
- redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei Mediatori, accertando che i Mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/23 e dal regolamento vigente dell'Organismo ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art 23 del D.M. 150/23 e dal Codice Etico;
- promuove, anche su segnalazione del Responsabile dell'O.M.F., la sospensione/cancellazione/revoca degli iscritti dall'Albo Mediatori in caso di incompatibilità sopravvenute, mancato aggiornamento e/o perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di Mediatore;
- promuove le linee generali di interesse per la programmazione su base annuale di percorsi teorici/pratici finalizzati all'approfondimento specifico in materia di Mediazione;

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- propone, in caso di necessità e salvo quanto disposto a norma degli artt. 28 e 30 D.M. 150/23, la modifica delle indennità dovute all'O.M.F. per il servizio di mediazione;
- approva il rendiconto annuale contabile e finanziario dell'O.M.F. su proposta del Responsabile;
- approva e modifica, anche in aggiornamento, la scheda di adeguata verifica e valutazione del rischio ex D.lvo. n.231/2007 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 90 del 25.05.2017 e succ. mod.
- cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'Organismo a norma di legge ed assume i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, anche in via cautelare, dietro relazione del Responsabile dell'O.M.F.

Art. 8 - Il Responsabile dell'O.M.F.

Il Responsabile dell'O.M.F. è nominato dal C.O.A. tra i componenti del Consiglio Direttivo, deve possedere la qualifica di Mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23, nonché comprovata esperienza in materia di mediazione. La durata della carica coincide con quella del Consiglio direttivo ed è prorogata di diritto fino all'insediamento del nuovo Responsabile. In caso di dimissioni e/o revoca e/o sopraggiunta impossibilità a svolgere l'incarico, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Il Responsabile dell'O.M.F. è tenuto all'osservanza del Codice Etico e delle norme di cui al separato Regolamento. Egli può assistere le parti nei procedimenti di mediazione che si svolgono avanti al suo Ufficio e, se Mediatore regolarmente iscritto nell'Elenco, può assumere incarichi di mediazione presso l'Organismo. Ove assista alcune delle parti o abbia rapporti o cointeressenza di qualsiasi genere con una di esse, il Responsabile dell'O.M.F. deve dichiararlo ed è incompatibile a designare il Mediatore per tale procedura di mediazione. In questo caso la designazione del Mediatore è attribuita al Presidente.

Art. 9 - Funzioni del Responsabile dell'O.M.F.

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n.28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23. Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo il quale, per gravi motivi, può formulare al C.O.A. motivata richiesta di sua sospensione o revoca.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si può avvalere, ove nominato, del Segretario Generale e del personale della Segreteria del C.O.A..

È compito nello specifico del Responsabile dell'O.M.F.:

- a) provvedere alla designazione dei Mediatori nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio Direttivo ed in conformità al Regolamento;
- b) autorizzare lo svolgimento di singoli incontri di mediazione in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 2 in caso di comprovata necessità;

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

- c) sempre in caso di necessità, individua la tariffa da applicare laddove il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n.150/23;
- d) coordinare l'attività dei Mediatori con facoltà di nominare uno di essi quale Referente operativo;
- e) esaminare gli esposti nei confronti dei Mediatori in via preliminare e sommaria riferendo quanto prima al Consiglio Direttivo per l'adozione dei provvedimenti del caso e informando il C.O.A. per eventuali profili di rilevanza disciplinare;
- f) in caso di sua incompatibilità, gli esposti di cui alla lettera e) saranno esaminati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Segretario Generale e la Segreteria dell'O.M.F.

10.1 Il Segretario Generale, che deve essere un membro del Consiglio dell'Ordine, è nominato dal Presidente del COA su proposta del Direttivo all'interno dei suoi componenti. Assume la funzione di coadiuvare il Presidente ed il Responsabile dell'Organismo nelle attività prettamente amministrative dell'Ente e facilita i rapporti tra il Consiglio Direttivo e la Segreteria dell'OMF ed i Mediatori, al fine di agevolare l'efficienza operativa delle attività amministrative.

Su delega del Responsabile, procede a formalizzare la nomina dei mediatori secondo i criteri adottati con il Regolamento e in conformità a quanto prevede la normativa di settore e il D.M. 150/23 e succ. modifiche e integrazioni. Tiene, sempre su delega del Responsabile, l'Elenco dei mediatori i Registri degli affari di mediazione e ne verifica l'aggiornamento periodico avvalendosi del supporto del personale di Segreteria dedicato.

10.2 L'Ufficio di Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, forma e custodisce i relativi fascicoli.

Quanto alle ulteriori attività previste dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010 e succ. mod., fatte salve le funzioni sopra elencate riservate o attribuite al Responsabile, è compito dell'Ufficio di Segreteria provvedere a:

- raccogliere e gestire le domande di mediazione svolte in forma scritta tramite appositi moduli predisposti dall'O.M.F.;
- in caso di mediazione in modalità telematica gestire i sistemi di collegamento audiovisivo disponibili presso l'O.M.F. in conformità al disposto di cui all'art 8bis D.Lgs. 28/2010 e succ.od.;
- calcolare e curare l'esazione delle indennità e delle spese tutte a carico delle parti;
- curare la tenuta di registri informatizzati idonei a ricevere, conservare e registrare, le annotazioni relative ai dati identificativi delle parti, al numero d'ordine progressivo dei procedimenti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento, il suo esito, l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto a tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, l'accordo di conciliazione, o il verbale dal quale risulta il raggiungimento dell'accordo, tutti completi di data;

- rilasciare - su richiesta di parte - copia del documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 del D.lgs n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni; copia dell'eventuale rifiuto a tale proposta; copia del verbale di conciliazione; copia del verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo.

L'Organismo tramite la Segreteria conserva gli atti e i dati inseriti nei registri informatizzati relativi ai procedimenti trattati, in conformità all'articolo 2961, primo comma, del codice civile, per un periodo non inferiore a tre anni. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Reg. Ue 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Per le modalità di conservazione digitale si osservano le regole del manuale di conservazione dell'Ordine.

Coloro che operano nell'Ufficio di Segreteria improntano il loro contegno alla massima imparzialità e sono tenuti all'obbligo di assoluta riservatezza in conformità alla legge al D.L. 28/2010 e succ. mod. e al presente Regolamento.

TITOLO II - DEI MEDIATORI

Art. 11 - Elenco Mediatori

L'O.M.F. si avvale di un Elenco costituito da un numero minimo di almeno 7 (sette) Mediatori che siano Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Grosseto, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore e che siano in possesso dei requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Il numero di Mediatori viene periodicamente rideterminato dal Consiglio Direttivo in aumento e/o riduzione, tenuto conto dell'andamento delle Mediazioni ed anche in relazione al numero, al tipo ed alla materia trattata nelle mediazioni effettivamente svolte nel semestre precedente la revisione.

L'Elenco aggiornato deve essere inviato al Ministero competente secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 12 - Il Mediatore

Il Mediatore deve essere un avvocato iscritto all'Albo del Foro di Grosseto, non essere sottoposto a sospensione dall'esercizio della professione, aver frequentato un corso specifico di formazione per Mediatori previsto dalla normativa vigente; nonché certificare, anche per la revisione periodica dell'Elenco Mediatori, il mantenimento di adeguata preparazione specifica anche mediante percorsi di aggiornamento teorico/pratici a ciò finalizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 Codice Deontologico Forense.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

I mediatori possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.

Il Mediatore non deve:

- aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione;
- avere riportato una pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
- trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o essere sottoposto ad amministrazione di sostegno;
- essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento.

L'eventuale pendenza di un procedimento disciplinare, aperto a carico del Mediatore, e/o del richiedente l'iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, verrà valutata dal Consiglio Direttivo.

Il Mediatore deve essere in regola con il versamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo degli Avvocati ed aver assolto ed assolvere interamente gli obblighi formativi professionali e di aggiornamento previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Mediatore deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione ai sensi di legge. In particolare, anche per favorire la revisione periodica dell'Elenco Mediatori, il Mediatore deve garantire il mantenimento di adeguata preparazione specifica anche mediante percorsi di aggiornamento teorico/pratici a ciò finalizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art.62 Codice Deontologico Forense. Il Mediatore iscritto presso l'O.M.F. di Grosseto è tenuto altresì a comunicare e documentare l'avvenuta frequenza di idonei corsi di aggiornamento aventi le caratteristiche richiamate e prescritte dal D. Lgs 28/10 e DM 150/2023 e successive modifiche e integrazioni, ovvero la frequenza di adeguati corsi di formazione da espletarsi presso Enti di Formazione abilitati e accreditati nei modi previsti dalla normativa di settore tempo per tempo vigente.

Il Mediatore in ogni caso deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.M.F. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti professionali e personali dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori ovvero certificati in occasione di ogni aggiornamento.

Il Mediatore si impegna inoltre a mantenere e rispettare altresì, nei modi e termini previsti dal D.M 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dai regolamenti in materia, dallo Statuto e dal Regolamento dell'O.M.F. e dal Codice Etico e di Condotta dell'O.M.F., nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'O.M.F., sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'O.M.F. e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deve documentare la specifica formazione iniziale prevista dal D.M 180/2010 e succ. modifiche e integrazioni (ovvero dal D.M. 150/23 post 15/11/23), acquisita presso Enti di Formazione abilitati e accreditati ai sensi della normativa di settore tempo per tempo vigente. A tal fine il Mediatore deve depositare un proprio *curriculum* contenente, oltre a quanto sopra, l'attestazione di eventuali titoli *post-lauream* conseguiti, dell'esperienza professionale maturata con indicazione dei campi di specializzazione e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo, anche al fine dell'inserimento nelle diverse sezioni dell'elenco che potranno essere composte, e per le quali il Mediatore potrà esprimere al momento della domanda la propria preferenza, nonché copia della assicurazione per la RC professionale in corso di validità estesa alla attività di mediazione.

Art. 13 - Divieti ed obblighi del Mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto altresì di percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto, fatti salvi i casi di incompatibilità o di legittimo impedimento.

Il Mediatore ha il dovere di:

- a) attenersi allo Statuto ed al presente Regolamento; eseguire personalmente la prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione;
- b) gestire/rispondere della procedura di mediazione dal momento della nomina a quello della sua conclusione, salvo casi di sopravvenuta impossibilità oggettiva e/o soggettiva;
- c) rispettare l'obbligo di riservatezza per tutto quanto appreso nel corso della sua opera e/o a causa di essa, consapevole che gli atti ed i provvedimenti del procedimento di mediazione e del suo ufficio non sono accessibili a terzi e/o al pubblico salvo i casi indicati dalla legge;
- d) nel trattamento dei dati personali relativi alle posizioni che gli sono proposte o affidate dovrà attenersi a quanto previsto dal Reg.Ue 679/2016 e al Dlg.vo 196/2003 e s.m.i nonché alle direttive e linee guida sulle modalità di trattamento e misure di sicurezza stabile dall'COA. Nella gestione delle pratiche affidategli assumerà la veste di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del reg. Ue 679/2016;
- e) rispettare il Codice Etico e di Condotta dell'O.M.F. di Grosseto.
- f) rispettare in ogni caso il Codice deontologico forense e le disposizioni di cui all' articolo 815 comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c.

Il Mediatore non può iniziare le attività oggetto del procedimento di mediazione affidatogli (ovvero il procedimento non può proseguire) senza aver preventivamente sottoscritto Dichiarazione di indi-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

pendenza, imparzialità e adesione al Codice etico, ex art 22 lettera g) DM. n.150/23, conforme a quanto previsto in Regolamento.

L'ingiustificata mancata esecuzione degli adempimenti dell'incarico ricevuto comporta le conseguenze di cui al successivo articolo 14.

Art. 14 - Procedimenti conseguenti alle condotte dei Mediatori

In caso di mancato rispetto degli artt. 12 e 13 del presente Statuto o, in generale di condotta non adeguata alla funzione, il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione del Responsabile, deve contestare per iscritto l'addebito al Mediatore invitandolo a fornire chiarimenti entro un congruo termine, comunque non inferiore a giorni sette, ed alla scadenza di quest'ultimo, qualora ne sussistano i presupposti, il Consiglio Direttivo assume ogni iniziativa utile per il buon fine della mediazione o degli incarichi assegnati al Mediatore, e può sostituirlo in via cautelare dall'incarico o dagli incarichi di mediazione a lui assegnati.

In ogni caso è immediatamente informato il C.O.A. di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza.

La sospensione cautelare dall'attività di Avvocato comporta in automatico la sospensione dall'Elenco dei Mediatori. La comminatoria di una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento comporta la cancellazione di diritto dall'Elenco dei Mediatori.

TITOLO III - DELLE ENTRATE E USCITE

Art. 15 - Delle risorse dell'OMF

L'O.M.F. per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli strumenti, mezzi e personale del C.O.A. dedicati mediante delibera e ordine di servizio, e può avvalersi dell'attività di tirocinanti o stagisti previa autorizzazione del C.O.A. stesso.

L'O.M.F. tiene la contabilità delle proprie entrate e delle proprie uscite.

L'O.M.F. ha a propria esclusiva disposizione, per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite, apposito conto corrente bancario, separato da quello del C.O.A..

La gestione contabile dell'O.M.F. avviene, di norma, con l'ausilio di un commercialista esterno.

Art. 16 - Entrate ed uscite

L'O.M.F. è tenuto a dotarsi di un proprio Registro, anche informatico, dove annotare a cura della Segreteria con cadenza giornaliera, entrate ed uscite, e che sarà sempre a disposizione del Presidente dell'OMF, del Responsabile e del Segretario Generale.

Costituiscono entrate tipiche dell'O.M.F. i proventi dell'attività di mediazione, nonché eventuali liberalità ricevute e/o finanziamenti contratti.

Costituiscono uscite dell'O.M.F. i compensi, debitamente fatturati, dei mediatori (e/o le indennità del Responsabile dell'O.M.F. laddove previste) ed i costi direttamente connessi con la gestione e

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto

(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)

iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103

email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

l'amministrazione dell'Organismo (a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: spese di cancelleria e di segreteria, oneri finanziari).

Entrate ed uscite confluiscono nel bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del Rendiconto contabile e finanziario dell'O.M.F. da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Delle voci di entrata

Le entrate dell'O.M.F. sono utilizzate per compensare le maggiori uscite del C.O.A. derivanti dalle attività dell'O.M.F., ed in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- spese personale: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti od i soggetti che erogano servizi all'Ordine eventualmente anche assegnati all'O.M.F.
- spese di cancelleria: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.M.F.
- spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivate dall'attività dell'O.M.F.
- altri costi: costi non definibili derivanti dall'attività dell'O.M.F. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: banda di rete e relative variazioni, interventi tecnici su pc e/o rete e/o strumentazione collegata e/o connessa, idonea piattaforma per mediazioni telematiche sub art.8bis);
- finanziamenti e oneri finanziari contratti per l'attività dell'O.M.F., per la sua sede e per i suoi arredi e strumenti tecnici e/o informatici.

Art. 18 - Controlli sulla gestione contabile dell'OMF

L'O.M.F. è dotato di autonomia organizzativa e propria contabilità.

Il relativo controllo è affidato al C.O.A. che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere o il Presidente.

L'O.M.F. redige rendiconto contabile e finanziario semestrale della propria gestione, da depositare entro i successivi trenta giorni dal termine del semestre (dal 01/01 al 30/06 – dal 01/07 al 31/12); in tal caso il Consigliere Tesoriere provvede a relazionare il C.O.A. sul punto, evidenziando eventuali criticità. È facoltà del Tesoriere e del Presidente chiedere al Responsabile in ogni momento di depositare il rendiconto.

Il Bilancio preventivo annuale per la parte relativa all'O.M.F. viene redatto dal Consigliere Tesoriere, sentito il Consiglio Direttivo.

Art. 19 - Degli obblighi assicurativi

L'organismo è tenuto a stipulare apposita Assicurazione per copertura non inferiore ad € 1.000.000,00 (art. 6, co. 1, lettera c DM 150/23) per le conseguenze patrimoniali e comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione, che includa nel novero degli assicurati il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Responsabile (anche se non dipendenti dell'Organi-

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

smo) e il personale di Segreteria, limitatamente agli errori commessi nell'esercizio di ogni e qualsiasi attività prestata per l'Organismo, con rinuncia alla rivalsa.

Art. 20 - Sito web istituzionale

L'O.M.F. ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

- a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
- b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
- c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
- d) le generalità e il curriculum del Responsabile dell'organismo;
- e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
- f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
- h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
- i) i nomi ed i curricula dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
- j) il regolamento di procedura approvato;
- k) il codice etico e di condotta;
- l) la tabella delle spese di mediazione di cui all'allegato A all'art. 31 del D.M. 150/2023;
- m) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;
- n) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
- o) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
- p) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

TITOLO IV - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Statuto aggiornato alla normativa vigente al momento della sua adozione viene trasmesso, in uno con il Regolamento, al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n.28/2010 e ss.mm.ii. Le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e del relativo Codice Etico entrano in vigore dopo l'approvazione da parte del Responsabile del registro.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com



Organismo di Mediazione Forense di Grosseto

Art. 22 - Attività e facoltà aggiuntive dell'O.M.F.

L'O.M.F. ha facoltà di istituire sotto-sezioni dell'elenco dei Mediatori al fine di individuare soggetti dotati di specifiche competenze ed appositamente formati in settori distinti e specialistici nel rispetto e per gli scopi individuati *sub* art.1 del presente Statuto.

L'iscrizione nelle relative sotto-sezioni potrà avvenire a richiesta dell'Avvocato che richiede l'iscrizione in ragione delle specifiche competenze e della comprovata esperienza maturata dall'Avvocato stesso nella sezione in un particolare settore tra quelli oggetto dell'attività dell'Organismo (ad esempio: civile, commerciale, consumo).

Art. 23 - Modifiche dello Statuto e del Regolamento

Ogni modifica dello Statuto, del Regolamento e del Codice etico è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'OMF e adottata con successiva delibera del C.O.A. Le modifiche devono essere comunicate al Ministero della Giustizia ed approvate dal Responsabile del registro. Ogni modifica diventa efficace decorsi 60 giorni dal compimento delle formalità di cui al precedente comma senza che il Ministero abbia formulato rilievi e/o osservazioni.

L'O.M.F. si estingue per motivata delibera del C.O.A. Con tale delibera il C.O.A. nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Grosseto.

Art. 24 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si rinvia a quanto disposto dalle norme di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Organismo di Mediazione Forense di Grosseto - Ordine degli Avvocati di Grosseto
(già Camera di Conciliazione presso l'Ordine degli Avvocati di Grosseto)
iscritto al n. 843 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia
Palazzo di Giustizia, P.zza Fabbrini 24- 58100 Grosseto (GR) - Tel 0564/25103
email: segreteria@ordineavvocatigrosseto.it – PEC: mediazione@pec.ordineavvocatigrosseto.com